

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera C.C. n. 50 del 29.12.2001
- modif. con delibera C.C. n. 8 del 27.02.2002

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Natura ed oggetto del canone

Art. 3 Occupazioni permanenti e temporanee

Art. 4 Soggetti attivi e passivi

Art. 5 Autorizzazione e concessione di occupazione

Art. 6 Scopo delle occupazioni

Art. 7 Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

Art. 8 Istruttoria della domanda

Art. 9 Deposito cauzionale

Art. 10 Prescrizioni per le occupazioni

Art. 11 Rinnovo e disdetta della concessione

Art. 12 Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

Art. 13 Occupazioni di fatto/abusive

Art. 14 Esenzioni

Art. 15 Criteri di applicazione del canone: graduazione della tariffa per occupazioni permanenti

Art. 16 Aggiornamento tariffe

Art. 17 Determinazione del canone

Art. 18 Pagamento del canone

Art. 19 Occupazioni temporanee. Criteri per la determinazione delle tariffe

Art. 20 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

Art. 21 Accertamenti e riscossione coattiva del canone

Art. 22 Rimborso del canone

Art. 23 Concessioni in corso

Art. 24 Penalità

Art. 25 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Per suolo pubblico o spazio pubblico si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Natura ed Oggetto del canone

1. Il canone di concessione, di cui al presente Regolamento, ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

2. Sono soggette al canone, ai sensi dell'Art. 63 del D. Lgs. n.446/97, le occupazioni sia permanenti che temporanee, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

3. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 2, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 3

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che

comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 4 **Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in base a tariffa determinata nel medesimo atto.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 5 **Autorizzazione e concessione di occupazione**

E' vietato occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione, per le occupazioni permanenti, o autorizzazione, per le occupazioni temporanee, rilasciate dai competenti uffici comunali.

Art. 6 **Scopo delle occupazioni**

Chi intende richiedere l'occupazione di una porzione di suolo pubblico deve indicare il motivo della richiesta e l'uso che intende fare dell'area.

L'interesse del richiedente non deve contrastare con quello, prevalente, della generalità dei cittadini; l'estensione dell'area e la durata della concessione saranno limitate a quelle strettamente necessarie al soddisfacimento dell'interesse privato.

Durante il godimento della concessione all'occupazione di suolo pubblico dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali.

Le occupazioni si intendono sempre accordate dall'Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i concessionari dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 7

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni od autorizzazioni da parte del Comune.

2. Le richieste, in competente bollo, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo dell'Ente e dovranno contenere:

- 1) generalità, residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- 2) l'ubicazione esatta dell'area che viene richiesta, con le misure precise;
- 3) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi dell'occupazione, la descrizione dell'opera che si intende installare, le modalità d'uso;
- 4) l'eventuale esigenza di installazione di divieto di sosta, divieto di sosta con rimozione coatta, o della chiusura della strada;
- 5) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- 6) la sottoscrizione del richiedente;
- 7) quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio e l'area richiesta.

Per facilitare detto adempimento gli uffici comunali metteranno a disposizione appositi modelli.

3. Per fronteggiare situazioni di emergenza e per motivi di ordine ed incolumità pubblica, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il provvedimento autorizzativo che in questo caso verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata e formale comunicazione dell'occupazione via fax o tramite telegramma alla Polizia Municipale, assumendosi tutte le responsabilità in caso di intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, e ponendo in essere tutti quegli accorgimenti atti a scongiurare disagio o pericolo per gli utenti della strada, compresa una adeguata segnaletica nel rispetto delle norme sancite dal Nuovo

Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

4. La richiesta deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 8

Istruttoria della domanda

Il Responsabile del procedimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di occupazione, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. Allo scopo attiverà, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento per il procedimento, i responsabili dei relativi servizi, anche mediante convocazione di conferenza di servizi.

Nei casi in cui siano previsti i pareri della Commissione edilizia, il termine di cui sopra rimane interrotto fino all'acquisizione di tali pareri.

Conclusa l'istruttoria rilascia o nega la concessione/autorizzazione.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità, il domicilio, il codice fiscale del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione è stata subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 114/1998 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione con le modalità che stabilirà l'Amministrazione Comunale;
- c) con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine per la durata massima di 10 anni (dieci anni).

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 9 Deposito cauzionale

L'Amministrazione Comunale, in dipendenza della tipologia dell'occupazione, **può** subordinare la concessione o l'autorizzazione ad un deposito cauzionale infruttifero numerario, calcolato in base alla superficie ed alle caratteristiche del suolo occupato, a garanzia dell'osservanza di tutte le condizioni previste nell'atto autorizzativo.

Tale deposito potrà essere utilizzato, in tutto od in parte, dall'Amministrazione Comunale per le spese di ripristino dell'area concessa.

Il deposito è fissato nelle seguenti misure:

Spettacoli viaggianti:

- su strade sterrate o ghiaiate 5 volte la tassa dovuta per ciascun giorno;
- su strade asfaltate 10 volte la tassa dovuta per ciascun giorno.

Manifestazioni di piazza a larga partecipazione di pubblico anche se non a pagamento:

a forfait:

- su aree sterrate, ghiaiate o asfaltate Lire 1.000.000= (Euro 516,46);
- su aree di particolare pregio Lire 5.000.000= (Euro 2582,28).

Art. 10
Prescrizioni per le occupazioni

E' vietato ai concessionari alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa a ripristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha la facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle vetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente dall'Autorità Comunale.

Art. 11
Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; quelle temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario qualora intenda rinnovare la concessione deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. L'autorizzato, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza dell'atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2.

Art. 12
Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. Il Funzionario competente al rilascio della concessione, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualunque momento, il provvedimento stesso od imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In questo caso il Comune non è tenuto a corrispondere

alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea o la revoca per motivi di interesse pubblico da diritto alla riduzione del canone in proporzione alla durata della sospensione o alla restituzione del canone pagato in anticipo.

3. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o nel provvedimento amministrativo oppure quando per una annualità ha omesso od effettuato solo parzialmente il versamento del canone nei termini previsti dal presente Regolamento.

4. Il Servizio competente, accertate le violazioni di cui al punto 3, notifica all'interessato atto di diffida ad adempiere entro un termine perentorio non superiore ai trenta giorni. La pronuncia di decadenza interverrà allo scadere infruttuoso del termine di diffida.

5. Resta in ogni caso salva l'applicazione di penalità previste dal presente Regolamento.

Art. 13

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza preventiva concessione/autorizzazione o oltre i limiti della concessione/autorizzazione medesima rientrano nelle c.d. occupazioni di fatto. Tali occupazioni sono considerate abusive e sono soggette comunque a tassazione.

2. In caso di occupazione abusiva il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle penalità relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese, comprese quelle di custodia.

3. In questi casi di dovrà applicare il canone previsto per le occupazioni analoghe regolarmente autorizzate maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di

accertamento, redatto dal pubblico ufficiale competente.

4. Qualora non si debba procedere alla rimozione dell'opera e l'occupazione non sia in contrasto con le vigenti disposizioni è data la possibilità all'occupante abusivo di presentare domanda volta ad ottenere regolare atto per i periodi a venire.

5. Il rilascio è comunque subordinato al pagamento di tutte le penalità comminate.

Art. 14

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, da ONLUS, da Associazioni senza scopo di lucro, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, per promozione e valorizzazione del territorio e della cultura popolare;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o da parte delle autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;

d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui

ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni riguardanti festoni ed addobbi natalizi per i periodi relativi a tali finalità;

h) le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da venditori ambulanti ed espositori in occasione dell'annuale Fiera di luglio, al fine di rilanciare tale manifestazione legata alla tradizioni popolare di Villimpenta;

i) le occupazioni temporanee effettuate con tende fisse e retrattili, purchè lo spazio sottostante sia liberamente accessibile e non si configuri un'occupazione di suolo pubblico;

h) le occupazioni permanenti effettuate con balconi, tende, verande e simili infissi di carattere stabile, purchè lo spazio sottostante sia liberamente accessibile e non si configuri un'occupazione di suolo pubblico;

l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati e sia di durata non superiore alle ore 12;

m) i passi carrai.

Art. 15 - Criteri di applicazione del canone:

graduazione della tariffa per occupazioni permanenti

1. Il Canone è graduato in relazione all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

A) Strade di I° Categoria: strade, spazi ed aree pubbliche ricomprese all'interno della delimitazione dei centri abitati, così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 19/06/1993, esclusa l'area catastalmente distinta al mappale 139, foglio 9 , del N.C.T. destinata al parcheggio pubblico e l'area P.le Walter Tobagi catastalmente distinta al

mappale 233, foglio 7, del N.C.T., sedi abituali di manifestazioni locali di carattere sociale.

B) Strade di II° Categoria: strade, spazi ed aree pubbliche del restante territorio comunale.

C) Strade di III° Categoria: Area esclusa ai sensi del precedente punto A).

La classificazione può essere oggetto di modificazioni in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale in relazione alle variate condizioni di importanza della strada.

2. Le tariffe per le occupazioni permanenti di suolo pubblico di qualsiasi natura per ogni metro quadrato e per anno solare verranno determinate con successivo atto deliberativo di Giunta Comunale, tenendo conto del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 16 Aggiornamento tariffe

1. Le tariffe possono essere aggiornate periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

2. L'omesso o ritardato aggiornamento delle tariffe comporta l'applicazione di quelle già in vigore.

Art. 17 Determinazione del canone

1. La tariffa determinata come all'articolo 15 costituisce base per il calcolo del canone annuo ottenuto moltiplicando la tariffa stessa per l'occupazione di fatto espressa in mq. o lineari per passi carrai, condutture e impianti. Le frazioni superiori al metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore.

2. Il canone determinato sulla base della tariffa di cui al punto precedente, con riferimento alla durata dell'occupazione può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo o sottosuolo.

Art. 18 Pagamento del canone

1. Per le concessioni, la prima annualità del canone va pagata al rilascio della concessione ed è commisurata al tempo espresso in mesi intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Si intende per mese compiuto l'occupazione iniziata entro la prima quindicina. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il mese di febbraio.
2. Se il canone annuale supera l'importo di L. 500.000= (Euro 258,23), il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in due semestralità anticipate.

Art. 19 Occupazioni temporanee. Determinazione delle tariffe

1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le tariffe per le occupazioni temporanee di suolo pubblico di qualsiasi natura per ogni metro quadrato e per anno solare verranno determinate con successivo atto deliberativo di Giunta Comunale.
3. Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa (graduate secondo il comma precedente) e tenendo conto dei coefficienti indicati nel precedente art. 15.

In rapporto alla durata dell'occupazione la tariffa viene così graduata:

- a) fino a 12 ore (riduzione del 50%)
 - b) oltre le 12 ore giornaliere e fino a 15 giorni (tariffa intera)
 - c) per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni continuativi si applica una ulteriore riduzione del 20%
 - d) Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente (mercato settimanale) è applicata una riduzione del 50%.
4. Le superfici eccedenti i 500 (=cinquecento) metri quadrati, sono calcolate in ragione del 50%.
 5. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui al punto n. 2 sono ridotte del 50%.
 6. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con

esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa ridotta del 50%.

7. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate al punto n. 2 sono ridotte del 50%.

8. Per le occupazioni realizzate in occasione di:

- manifestazioni politiche, culturali, o sportive la tariffa è ridotta dell'80%;
- installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 90%.

Sono soggette a tassazione le sole aree coperte e per la sola durata delle manifestazioni, escludendo pertanto l'utilizzo nella fase pre e post allestimento.

9. Le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

10. Il canone va sempre pagato al momento del rilascio dell'autorizzazione.

.

Art. 20 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo.

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze al 31 Dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa pari a L.1.500 (0,77 Euro) per utente. Tale misura unitaria sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a L.1.000.000 (516,46 Euro).

2. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di servizi pubblici non sono assoggettate al pagamento del canone.

Art. 21 Accertamenti e riscossione coattiva del canone.

1. L'Ufficio Tributi controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato.
2. La notifica dell'atto di contestazione in caso di omesso o parziale pagamento del canone, è effettuata nel termine di cinque anni dalla data di scadenza dei termini regolari di versamento.
3. La riscossione coattiva del canone verrà effettuata secondo le procedure previste dal DPR n. 602/1973 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al DPR n. 43/1988, ovvero con quella indicata dal R.D. n. 639/1910, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5 dell'Art.52 del D. Lgs. n. 446/1997.

Art. 22 Rimborso del canone

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora previsti per legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 23 Concessioni in corso

1. Le concessioni/autorizzazioni rilasciate anteriormente al 01/01/2002 restano valide sino alla loro scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente Art. 7.

Art. 24 Penalità

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento verranno applicate le seguenti penalità:
 - per l'occupante abusivo è prevista una penalità pari al canone dovuto

aumentato del 100%

- chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla penalità pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

- il tardivo pagamento del canone comporta la penalità pari al 10% dell'ammontare del canone.

2. Si considera tardivo il pagamento effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza. Si considera omesso quello effettuato oltre il trentesimo giorno dalla data di scadenza. Sulle somme omesse o pagate tardivamente si applicano gli interessi legali.

3. Qualora le violazioni di cui al presente articolo rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

Art. 25 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge.